

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIPRINI, RIZZETTO, CHIMIENTI, ROSTELLATO,
BALDASSARRE, BECHIS, TRIPIEDI, COMINARDI**

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, e all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernenti l'esonero dal lavoro notturno per il personale di volo dell'aviazione civile

Presentata il 10 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, ha dato attuazione alla direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.

Il decreto legislativo stabilisce la disciplina relativa esclusivamente all'organizzazione dell'orario di lavoro ordinario del personale di volo dell'aviazione civile, nonché la disciplina dei periodi di ferie e dei riposi giornalieri spettanti alla generalità del personale viaggiante.

La direttiva 2000/79/CE chiarisce, peraltro, come da prassi, che la sua attuazione «non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una ri-

duzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati» (articolo 2, paragrafo 2).

Pertanto, i requisiti minimi definiti dalla direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro ordinario del personale di volo dell'aviazione civile non possono intendersi in contrasto con gli istituti di garanzia e di assistenza separatamente disciplinati dagli Stati membri per assicurare ai lavoratori dipendenti specifiche tutele e, nel caso della presente proposta di legge, quelle previste dalle norme nazionali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cura e di assistenza parentali e dei figli. La direttiva 2000/79/CE prevede che «La presente direttiva e l'accordo stabiliscono requisiti

minimi. Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli » e che « l'attuazione della presente direttiva non dovrebbe giustificare alcuna regressione rispetto alla situazione attualmente esistente in ciascuno stato membro. » (considerando n. (15) e n. (16) della direttiva).

Va innanzitutto ricordato come il personale navigante sia esplicitamente escluso da campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003, in quanto già a livello europeo (direttiva 2000/79/CE) si è inteso disciplinare separatamente « l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile ».

Ne è derivata una sorta di lacuna normativa che ha generato incertezza interpretativa sull'applicabilità, in particolare, dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in tema di limiti al lavoro notturno e di riconoscimento al personale dell'aviazione civile della facoltà di esonero dalla prestazione del lavoro notturno nelle ipotesi ivi previste di donna lavoratrice in stato di gravidanza, di madre o padre lavoratore di un figlio di età inferiore e a tre anni ovvero unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni e di lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Da una parte si è ritenuto che l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 66 del 2003 al personale di volo avesse abrogato anche l'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 concernente limiti al lavoro notturno, mentre un'altra opinione ha sostenuto che per quanto concerne il personale di volo delle compagnie di aviazione civile deve ritenersi tuttora in vigore la disciplina del citato articolo 53, come è stato affermato nell'interpello n. 33/2007 del 16 novembre 2007 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ne è derivato un contenzioso davanti alla magistratura del lavoro in merito alla perdurante applicabilità della disciplina

del citato articolo 53 anche al personale di volo dell'aviazione civile.

La presente proposta di legge viene dunque a colmare la lacuna normativa ovvero l'incertezza interpretativa concernente l'applicabilità anche al personale dell'aviazione civile delle tutele previste a favore di lavoratori nelle ipotesi di esonero dal lavoro notturno.

Le disposizioni della presente proposta di legge sono riconducibili alla necessità di attuare i precetti costituzionali di cui agli articoli 31, secondo comma (La Repubblica « protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ») e 37, primo comma (« La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione ») e di garantire una concreta tutela al bene fondamentale della salute psico-fisica (ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione) anche dei soggetti disabili che hanno bisogno dell'assistenza e cura dei familiari in forza dei vincoli di solidarietà familiare che li legano. Nonché del diritto del minore a non essere « separato » per lunghi periodi dal genitore anche in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. La proposta di legge risponde dunque anche a evidenti finalità di protezione e cura anche effettiva del minore e alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del minore.

La presente proposta di legge è rispettosa anche del diritto europeo e, in particolare, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha censurato il divieto automatico e assoluto di

lavoro notturno per le donne previsto nell'ordinamento giuridico italiano.

Le norme europee stabiliscono, infatti, che gli Stati membri debbano garantire che le gestanti non siano obbligate al lavoro notturno, lasciando alle lavoratrici, dunque, la possibilità di scegliere liberamente di esercitare il diritto di astensione dal lavoro notturno.

La normativa europea non inficia gli istituti di tutela delle lavoratrici madri previsti dalle leggi nazionali (in materia ad esempio di astensione obbligatoria) e non coinvolge in alcun modo le norme stabilite dai commi 2 e 3 del citato articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, che sanciscono esclusivamente il diritto delle lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, dei lavoratori padri conviventi con la stessa, dei lavoratori e delle lavoratrici che siano unici genitori affidatari di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni nonché dei lavoratori che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992, di chiedere l'esonero dal lavoro notturno. Viene modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 2005 introducendo, con il nuovo comma 5-ter, lettera d), l'esonero dal lavoro notturno anche nell'ipotesi di lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a dodici anni o, in alternativa, di lavoratore padre convivente con la stessa, qualora entrambi i genitori appartengano al personale di volo dell'aviazione civile.

L'articolo 1 della presente proposta di legge estende e riconosce la facoltà di astensione dal lavoro notturno anche al personale di volo dell'aviazione civile nelle ipotesi già previste dal citato articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, con alcuni correttivi, prevedendo la facoltà di astensione dal lavoro notturno per la donna lavoratrice in stato di gravidanza e per le categorie di soggetti individuate nel medesimo articolo 1.

In particolare, si prevede, preso atto dell'istituto dell'affido congiunto introdotto dalla legge n. 54 del 2006, la possibilità anche per il genitore con affidamento congiunto di ottenere l'esonero dal lavoro notturno nel periodo in cui dimostri di convivere con il minore di età inferiore a dodici anni. Il personale comunica al datore di lavoro in forma scritta la richiesta di esonero dal lavoro notturno. Anche il datore di lavoro è tenuto ad acquisire in forma scritta l'opzione del lavoratore a prestare il lavoro notturno.

L'articolo 2 prevede una sanzione penale in caso di violazione dell'articolo 1 e cioè l'assegnazione al lavoro notturno nonostante l'espresso diniego del lavoratore.

L'articolo 3 estende la tutela avverso le discriminazioni nel caso di violazione dei divieti di assegnazione del lavoratore al lavoro notturno ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185*).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *5-bis*. Le donne lavoratrici possono astenersi dal prestare lavoro notturno dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di tre anni di età del bambino, previa presentazione di un certificato medico. La donna lavoratrice trasmette al più presto al datore di lavoro, anche con strumenti telematici, il certificato medico.

5-ter. Ha facoltà di astenersi dal prestare lavoro notturno, altresì, il personale di volo appartenente alle seguenti categorie:

a) il lavoratore padre convivente con un figlio di età inferiore a tre anni in alternativa alla madre lavoratrice;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni ovvero il genitore con affidamento congiunto nel periodo in cui dimostri di convivere con il minore di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a dodici anni o, in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa qualora entrambi appartengano al personale di volo dell'aviazione civile ».

5-quater. Il personale di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* comunica al più presto al datore di lavoro, anche con strumenti

telematici e entro dodici ore prima del previsto invio della prestazione, la richiesta di astensione dal lavoro notturno in forma scritta. Nel caso in cui i lavoratori optino per la prestazione di lavoro notturno, il datore di lavoro acquisisce il consenso in forma scritta da parte dei medesimi lavoratori, anche con strumenti telematici ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, commi *5-bis* e *5-ter*, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro nel caso in cui le categorie di lavoratrici e di lavoratori di cui al medesimo articolo 7, commi *5-bis* e *5-ter*, siano adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro dodici ore prima del previsto inizio della prestazione ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

1. All'articolo 38, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: « di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 » sono inserite le seguenti: « o di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019460